ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 118

Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione

Per le domande di rimborso per inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossioni sino al 31 dicembre 1988, gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione. (1) Per le domande di rimborso relative ai ruoli di cui al comma 1 presentate successivamente alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione il termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, l'intendente di finanza e' tenuto a comunicare al servizio centrale l'ammontare da liquidare al netto delle somme per le quali e' gia' stato disposto lo sgravio provvisorio. Il servizio puo' disporre, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'intendente di finanza, che alla liquidazione si provveda mediante l'assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui al successivo articolo 120. (19)

Versione in vigore dal 1 luglio 1999, non più in vigore dal 27 marzo 2025 · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Capo	I — Rapporti di concessione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che

"Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dall'articolo 118, comma 1," del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, "e' fissato al 31 dicembre 1989".

(19) Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-43-1988/art-118-rimborso-di-quote-inesigibili-degli-esattori-che-hanno-cessato-la/versione/21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it